



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

STATUTO

COMUNALE

**Adottato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 25 dd. 03.11.2015**

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1 – Territorio del Comune e stemma

1. Il Comune di San Lorenzo Dorsino, istituito mediante la fusione dei Comuni di San Lorenzo in Banale e Dorsino ai sensi della L.R. 3/2014, è costituito dai territori e dalle comunità delle antiche Sette Ville verso Castel Mani e cioè Berghi, Dolaso, Glolo, Pergnano, Prato, Prusa e Senaso, dalle frazioni periferiche di Moline, Deggia e Nembia, e dalle frazioni di Dorsino, Tavodo e Andogno.
2. Il Comune di San Lorenzo Dorsino, in un'ottica di effettiva integrazione fra i due Comuni precedenti alla fusione amministrativa, si propone di garantire piena e paritaria attenzione ad ognuna delle frazioni.
3. Geograficamente situato nel Trentino sud occidentale, il Comune di San Lorenzo Dorsino appartiene alla valle delle Giudicarie Esteriori. Il suo territorio, tipicamente montano, compreso tra la quota minima di m/slm 450 in località Limarò e la quota massima di m/slm 3173 della Cima Tosa, si estende su una superficie di 74,16 Km².
4. Confina con i Comuni di Molveno, Andalo, Vezzano, Calavino, Stenico, Ragoli e Comano Terme.
5. Lo stemma del Comune ripropone le caratteristiche del territorio e della storia della Comunità. Le antiche Sette Ville, unite da valori comuni verso il proprio Paese insieme alle tre frazioni di Dorsino, hanno espresso nei secoli fedeltà al principato vescovile, della cui presenza rimangono nel territorio scarse ma certe vestigia.

Art. 2 - Principi ispiratori e obiettivi programmatici

Il Comune orienta la propria azione all'attuazione dei bisogni della popolazione nel rispetto dei principi della Costituzione della Repubblica.

1. Solidarietà

Il Comune promuove la solidarietà della comunità locale indirizzando verso le fasce di popolazione più svantaggiate azioni di aiuto e sostegno, anche attraverso condizioni speciali per l'uso dei servizi.

2. Sicurezza sociale

Il Comune opera per l'attuazione di un efficiente sistema di sicurezza sociale avendo presenti le necessità dei minori, degli ammalati, degli invalidi, degli anziani, di quanti vivono in situazioni di marginalità o difficoltà, per garantire a tutti condizioni di vita dignitose.

3. Famiglia

Il Comune riconosce i diritti della famiglia e ne garantisce la difesa. Assicura sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di mantenere, istruire, educare i figli, anche tramite i servizi sociali e educativi. Ricerca soluzioni capaci di soddisfare il bisogno abitativo, muovendo dal riconoscimento del diritto di ogni famiglia di avere un alloggio confacente. Coinvolge gli enti territoriali amministrativi competenti nell'individuare misure atte al superamento del problema.

4. Diritti della persona

Il Comune riconosce i diritti inviolabili delle singole persone senza distinzione alcuna e si pone come obiettivo il raggiungimento di uno stato di benessere individuale e sociale. Tutela la salute dei cittadini garantendo, per quanto in suo potere, l'efficienza dei servizi sanitari e promuovendo azioni di informazione e prevenzione. Si adopera affinché i servizi rispondano alle esigenze dei singoli basandone il funzionamento su criteri di celerità - semplicità - imparzialità.

5. Emigranti

Il Comune considera membri della Comunità gli emigranti originari che mantengono rapporti (e sono iscritti all'AIRE se residenti all'estero) con la comunità di provenienza. Promuove solidarietà e rispetto per i cittadini extracomunitari, anche se ospiti solo temporanei della nostra comunità. Condanna ogni forma di discriminazione sociale e di intolleranza.

6. Educazione

Il Comune in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione di un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione. Richiama la necessità di tutelare il bambino come persona che ha diritto di riconoscimento anche perché indifeso. Il Comune favorisce l'impegno dei cittadini nella vita sociale pubblica.

7. Partecipazione

Il Comune rende effettiva la partecipazione all'azione politica e amministrativa garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi nella comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività. Anche a tale fine, riconosce il criterio della semplificazione delle norme e delle procedure quale principio informatore della propria attività, utile a consentire un miglior accesso all'informazione, una più piena possibilità di partecipazione in un'ottica di sussidiarietà orizzontale e un più efficiente funzionamento dell'Ente.

8. Ambiente

Il Comune concorre a salvaguardare e valorizzare l'ambiente. Si preoccupa della sua integrità e valorizzazione con azioni di difesa e incentivi per chi collabora al medesimo fine. Promuove campagne di sensibilizzazione, educazione, azioni di tutela per la difesa delle ricchezze naturali. Garantisce alla popolazione operante nel territorio del Comune il diritto a fruire delle risorse naturali presenti nel rispetto di criteri d'uso orientati dalla possibilità di riuso per le generazioni future.

9. Economia

Il Comune promuove la valorizzazione del lavoro nella società e individua procedure amministrative atte a favorire la partecipazione dei lavoratori. Valorizza lo sviluppo economico della Comunità promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale. Difende e valorizza le attività produttive con particolare attenzione a quei settori che maggiormente concorrono alla vita economica della Comunità. Determina le prospettive di sviluppo e di occupazione secondo principi tesi a conciliare le esigenze della produzione e il rispetto dei diritti del lavoratore. Contrasta processi di concentrazione dei servizi, sia pubblici che privati, che facciano venir meno la loro presenza sul territorio comunale.

10. Associazioni

Il Comune sostiene le attività del volontariato e delle libere associazioni, con particolare attenzione a quelle locali in tutti i campi in cui si esplica la loro opera: a favore delle persone bisognose, a tutela dell'ambiente, a sostegno di attività formative e culturali, a salvaguardia del patrimonio storico e delle tradizioni. Attiva processi di coinvolgimento nelle scelte riferite ai rispettivi campi di attività. Favorisce la cooperazione a carattere sociale.

11. Cultura

Il Comune valorizza le risorse e le attività culturali e formative. Incoraggia e favorisce la diffusione dello sport dilettantistico soprattutto tra i giovani. Valorizza il patrimonio storico e artistico presente sul territorio, sollecita azioni di tutela e sostiene le attività e le manifestazioni d'arte e di cultura.

Riconosce il valore educativo e culturale delle tradizioni. Si attiva per il recupero dei valori che hanno caratterizzato la nostra storia e la nostra società. Il Comune, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone, sancisce il ripudio della violenza in tutte le sue manifestazioni e riconosce nel valore della pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli.

12. Collaborazione

Il Comune riconosce l'importanza del principio di collaborazione e, per garantire la gestione ottimale dei servizi, il miglior esercizio delle funzioni istituzionali e il raggiungimento di obiettivi di economicità, si impegna a promuovere forme di collaborazione intercomunale. Privilegia le soluzioni a carattere collaborativo e associativo rivolte sia ai Comuni delle Valli Giudicarie e confinanti che ad altri Enti autonomi territoriali. Utilizza gli istituti già individuati dalla legge regionale, in particolare i consorzi, le convenzioni, le conferenze di servizi e gli accordi di programma. Impronta i rapporti con gli altri Comuni, la Provincia, la Regione a principi di cooperazione, equità, rispetto reciproco.

TITOLO II - PARTECIPAZIONE

Art. 3 – Nozione e strumenti di partecipazione

1. Il Comune promuove la partecipazione popolare al fine di consentire ai cittadini di concorrere alla formazione delle scelte ritenute importanti per il futuro della Comunità.
2. Al fine di promuovere e garantire la partecipazione democratica dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, il Comune prevede e disciplina rapporti con enti ed istituzioni aventi finalità educative, culturali, religiose, economiche presenti sul territorio.
3. Il Comune attua il principio della sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa e in particolare delle associazioni rappresentative dei mutilati e dei portatori di handicap, delle associazioni culturali e sportive, delle cooperative sociali nonché delle associazioni di volontariato.

Art. 4 - Regolamento

1. Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell'iniziativa e della consultazione popolare, nonché del referendum.
2. Il regolamento disciplina in particolare la costituzione ed il funzionamento del Comitato dei Garanti di cui all'art. 9.

CAPO I – INIZIATIVA POPOLARE

Art. 5 - Istanze, petizioni e proposte

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte.
2. Ai fini di questo Statuto si intende per:
 - a) istanza la richiesta scritta presentata da parte dei soggetti di cui al comma 1 per sollecitare, nell'interesse collettivo, il compimento di atti dovuti dal Comune;
 - b) petizione la richiesta scritta presentata da almeno cinquanta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 diretta a porre all'attenzione del Consiglio comunale una questione di interesse collettivo;

c) proposta la richiesta scritta presentata da almeno cinquanta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.

3. Le istanze sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro sessanta giorni dalla data di presentazione.

4. Le petizioni sono inviate al Sindaco il quale iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.

5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e qualora non adottate è data comunicazione motivata al proponente.

CAPO II – CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 6 - Consultazione popolare

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.

2. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, di un terzo dei Consiglieri o di almeno cinquanta cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali.

3. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.

CAPO III - REFERENDUM

Art. 7 – Norme generali

1. Il Comune riconosce il referendum consultivo e propositivo quali strumenti di diretta partecipazione alle scelte politico amministrative finalizzati ad orientare il Consiglio comunale e la Giunta comunale in relazione a tematiche di particolare rilevanza per il Comune, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.

2. Possono essere richiesti referendum in relazione a problemi e materie di competenza locale.

3. Se il referendum propositivo o quello consultivo sono ammessi, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, a esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.

4. Il referendum può essere promosso dal Consiglio comunale con delibera approvata dai due terzi dei Consiglieri assegnati o può essere richiesto da un comitato promotore composto da almeno cinque cittadini; in quest'ultimo caso il referendum è indetto qualora sia proposto da almeno quaranta elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale e comunque una percentuale non inferiore al massimo 10 per cento dei medesimi elettori. Il termine massimo per la raccolta delle sottoscrizioni non può essere inferiore a centottanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione al referendum. Le sottoscrizioni devono essere autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti e con le modalità indicati all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.

5. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un “sì” o con un “no”.
6. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che, al giorno della votazione, siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
7. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto.
8. Per la validità dei referendum è necessaria la partecipazione del 30% degli aventi diritto al voto. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica sempreché la partecipazione degli aventi diritto superi il 50% e la proposta ottenga la maggioranza dei voti validamente espressi. Il Consiglio comunale ne valuta con tempestività il risultato nella prima seduta utile.
9. L'amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.

Art. 8 - Esclusioni

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo, né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.
3. Il referendum può riguardare solo questioni di interesse generale e non è ammesso con riferimento:
 - a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
 - b) al sistema contabile, tributario e tariffario del Comune;
 - c) agli atti relativi ad elezioni, nomine e designazioni;
 - d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;
 - e) al regolamento interno del Consiglio comunale;
 - f) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;
 - g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
 - h) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.

Art. 9 - Norme procedurali

1. Entro trenta giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio comunale elegge il Comitato dei Garanti composto da tre esperti in discipline giuridiche e/o economiche ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.
2. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari.
3. Entro due mesi dalla valutazione di ammissibilità di cui al comma 2, il Sindaco indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi.

TITOLO III – ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I – ORGANI DI GOVERNO

SEZIONE I - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10 - Attribuzioni

1. Il Consiglio comunale rappresenta la Comunità comunale, ne individua ed interpreta gli interessi generali, quale organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo. Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale. I suoi membri sono i referenti primari della Comunità per la tutela del patrimonio e per il buon funzionamento dei servizi e delle attività.
2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento. Esercita le competenze assegnategli dalla legge regionale e le altre previste, nell'ambito della legge, dallo Statuto.
3. Il Consiglio, oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera, in particolare:
 - a) per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di San Lorenzo Dorsino o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;
 - b) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad euro 250.000 al netto degli oneri fiscali o, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi;
 - c) l'approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche di importo superiore a quello stabilito alla lettera c), qualora il Consiglio comunale non si sia precedentemente pronunciato né sui progetti preliminari delle opere, né sui relativi progetti definitivi;
 - d) in materia di apposizione, estinzione, sospensione o variazione del vincolo di uso civico.
4. Non sono attribuite alla competenza del Consiglio comunale le varianti in corso d'opera e i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni.
5. Il Consiglio comunale è altresì competente ad approvare il documento contenente le linee programmatiche di cui all'articolo 41.
6. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti salvo che la legge prescriva una maggioranza speciale.
7. La discussione nel Consiglio comunale viene registrata su supporto digitale. Questa registrazione sonora viene custodita digitalmente dal Segretario comunale. Ogni Consigliere ha il diritto di ascoltare la registrazione. Il Segretario comunale redige un verbale della riunione del Consiglio comunale da cui risultano i membri presenti all'adunanza, l'ordine del giorno e l'esito delle votazioni. Su espressa richiesta da parte dei Consiglieri sussiste il diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni da consegnare per iscritto al Segretario comunale. Il verbale non è soggetto ad approvazione e viene inviato con strumenti informatici o reso disponibile nell'area riservata del sito ai consiglieri dopo la sua redazione.

Art. 11 - Convocazione

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che ne predispone l'ordine del giorno.
2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
3. Nella prima seduta il Consiglio tratta unicamente gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri ed alla eventuale comunicazione in ordine alla composizione della Giunta comunale.

Art. 12 - I Consiglieri

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
3. Il regolamento del Consiglio comunale disciplina l'esercizio da parte dei Consiglieri dell'iniziativa per gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio, la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni, l'esercizio di ogni altra facoltà spettante ai Consiglieri a norma di legge, statuto o regolamento.
4. Il regolamento stabilisce altresì le modalità di esercizio in esenzione di spesa, da parte dei Consiglieri, dei diritti di informazione e di accesso stabiliti dalla legge e dallo Statuto.
5. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale. Le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.
6. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.
7. Qualora il Consigliere ingiustificatamente non intervenga a due sedute successive, il Sindaco provvede a richiedere gli elementi giustificativi. Qualora l'assenza si protragga per tre sedute consecutive in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, valutando le motivazioni addotte dal Consigliere e deliberando a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

Art. 13 - Commissioni

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali.
2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adequata rappresentanza delle minoranze.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti.
4. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune qualora non rinnovate, sono prorogate, nel pieno delle rispettive funzioni, per 90 giorni decorrenti dalla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.

Art. 14 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali comunicano per iscritto al Sindaco il nominativo del capogruppo.

SEZIONE II - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 15 – Attribuzioni e funzionamento

1. Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune e operano per l'attuazione del programma nel quadro degli indirizzi generali approvati dal Consiglio comunale.
2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti

attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti. Essa opera per l'attuazione del programma, nel quadro degli indirizzi generali espressi dal Consiglio negli atti di sua competenza.

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

5. La Giunta si riunisce con la presenza di oltre la metà dei suoi componenti assegnati e delibera con voto palese a maggioranza dei voti, sempre che non si debba procedere diversamente secondo la legge.

6. Alle adunanze della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario comunale.

Art. 16 - Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da n. 4 (quattro) Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vice Sindaco. L'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli Assessori corrisponde a quella spettante complessivamente a n. 3 (tre) Assessori e le indennità mensili dei singoli Assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al Vice Sindaco.

2. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore a due, anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto.

3. La Giunta deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi. La rappresentanza del genere meno rappresentato deve essere garantita almeno proporzionalmente alla sua consistenza in Consiglio comunale. La rappresentanza in Giunta di entrambi i generi può essere garantita mediante la nomina o l'elezione di un cittadino/una cittadina non facente parte del Consiglio, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 3-bis del TUEL.

4. Il Sindaco nomina la Giunta comunale con proprio decreto ripartendo, di norma, gli incarichi tra gli Assessori in modo che esista corrispondenza fra le competenze delegate e le attribuzioni amministrative delle strutture organizzative del Comune.

5. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva.

6. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.

7. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

Art. 17 - Consigliere delegato

1. Il Sindaco può nominare consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie e per un periodo definito. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.

2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.

3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.

Art. 18 - Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.

2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.

3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.
5. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
6. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto e viene nominato un commissario.

SEZIONE III - IL SINDACO

Art. 19 - Attribuzioni

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.
3. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.
4. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vice Sindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.
5. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio comunale. In caso di sua assenza o impedimento, la presidenza del Consiglio è assunta nell'ordine dal Vice Sindaco, dall'Assessore più anziano d'età avente diritto al voto, dal Consigliere più anziano d'età.

Art. 20 - Rappresentanza in giudizio

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.
2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.
3. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

CAPO II – INIZIATIVA, PARTECIPAZIONE E CONTROLLO

Art. 21 - Norme generali

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di:
 - a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;
 - b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;
 - c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune.
2. Il Consigliere comunale, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

Art. 22 - Prerogative dell'opposizione

1. Il portavoce dell'opposizione è di norma il candidato alla carica di Sindaco che abbia ottenuto più voti dopo il Sindaco eletto. L'assemblea dei Consiglieri di opposizione può sostituire il portavoce con votazione palese a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
2. In particolare il portavoce dell'opposizione può prendere la parola in Consiglio subito dopo il Sindaco, nei modi e nei limiti stabiliti dal regolamento.

TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

Art. 23 - Principi

1. Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi dell'Amministrazione, nonché nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.
2. Salvo che non sia diversamente disposto, la votazione avviene in forma segreta e sulla base dei candidati designati dalla maggioranza e dalla minoranza, che hanno rispettivamente diritto ad un numero di rappresentanti proporzionale al numero di seggi assegnati in Consiglio comunale. Il regolamento può individuare ulteriori strumenti di garanzia finalizzati a consentire alle minoranze un'autonoma individuazione dei propri rappresentanti ed un'equa distribuzione degli stessi tra i diversi gruppi.
3. Le designazioni di cui al comma 2, prevedono, di norma, una rappresentanza dei due generi. Qualora per oggettive ragioni non sia rispettato il principio di pari opportunità, ne è data puntuale motivazione.
4. Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.
5. Le nomine e le designazioni di cui al comma 4 sono di norma effettuate garantendo complessivamente almeno un posto ad entrambi i generi ed a tale principio sono informati i criteri d'indirizzo adottati dal Consiglio.

Art. 24 - Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorché il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.
3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

TITOLO V – GARANZIE

Art. 25 - Opposizioni e ricorsi

1. È ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.
2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:
 - a) che sia presentato da un cittadino che vi abbia interesse;
 - b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
 - c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
 - d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel Comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.
3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:
 - a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a", "b" e "c";
 - b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;
 - c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
 - d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
 - e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.
4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO

Art. 26 - Difensore civico

1. Il difensore civico vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa e interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune al fine di garantire l'imparzialità, la trasparenza e il buon andamento dell'azione amministrativa stessa. Esercita le sue funzioni su richiesta degli interessati o di propria iniziativa. Opera in piena autonomia, al di fuori di ogni dipendenza gerarchica o funzionale rispetto agli organi del Comune.
2. All'inizio di ogni mandato, il Consiglio comunale decide se procedere alla nomina di un difensore civico comunale o avvalersi del difensore civico provinciale operante nel territorio della provincia di Trento, presso altro Comune o la stessa Provincia.
3. Il ricorso al difensore civico è gratuito per il cittadino.

Art. 27 - Incompatibilità

1. Al Difensore civico si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per la carica di consigliere comunale e la carica di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica pubblica nei Comuni delle valli Giudicarie esteriori o nei Comuni confinanti con il Comune di San Lorenzo Dorsino, nonché con l'esercizio di attività di lavoro autonomo che implichi frequenti rapporti

giuridici con l'Amministrazione comunale. La carica di difensore civico è inoltre incompatibile con la candidatura alla carica di Consigliere comunale del Comune interessato.

2. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri comunali e può essere revocata se l'interessato fa cessare la relativa causa di decadenza entro trenta giorni della contestazione.

Art. 28 - Nomina

1. Il difensore civico è eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei consiglieri assegnati tra persone che per esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico - amministrativa.

2. Il difensore civico dura in carica quanto l'organo che lo ha eletto, fatto salvo il principio della continuità dell'organo.

3. Gli orari ed i giorni di ricevimento sono resi pubblici e devono essere fissati in modo tale da garantire una presenza adeguata ed un efficiente svolgimento del servizio.

4. Il difensore civico può essere revocato dall'ufficio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio con deliberazione motivata, previa contestazione delle inadempienze, nelle stesse forme richieste per la preposizione.

5. Al Difensore civico spetta una indennità di funzione fissata con la deliberazione di nomina, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Art. 29 - Difensore civico incaricato

1. Qualora il Consiglio abbia deliberato la copertura dell'ufficio di difensore civico mediante convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche al Comune di San Lorenzo Dorsino, ovvero con il Difensore civico istituito da altro Comune, la convenzione è stipulata dal Sindaco previa deliberazione del Consiglio.

Art. 30 - Prerogative del difensore civico

1. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di portatori di interessi qualificati, presso l'Amministrazione Comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

2. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

3. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati e collaborare alla individuazione dei problemi tecnici che sono all'origine delle disfunzioni ed eventualmente avanzare proposte per la loro soluzione.

4. Il difensore civico è soggetto al segreto d'ufficio nelle stesse modalità e forme previste dalla legge per gli amministratori e dipendenti comunali.

5. Il difensore civico fornisce risposta scritta entro 30 giorni ai reclami ed alle richieste dei cittadini.

6. Acquisite le informazioni utili, esprime il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento e all'Amministrazione. Intima, in caso di ritardo, agli organi competenti di provvedere entro i termini stabiliti. Segnala agli organi interessati e, se vi sono, agli organi sovraordinati, le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati, chiedendo eventualmente il riesame della decisione assunta.

7. Qualora l'Amministrazione non intenda adeguarsi ai suggerimenti e alle determinazioni del difensore civico, formula analiticamente le ragioni che hanno indotto tale decisione e il Sindaco

informa il Consiglio nella seduta immediatamente successiva che può procedere alla votazione di apposita risoluzione.

Art. 31 - Rapporti con il Consiglio e la Giunta

1. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore civico può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.
2. Il difensore civico può presenziare alle sedute del Consiglio comunale con diritto di parola per gli argomenti di sua pertinenza.
3. Il difensore civico partecipa, con il solo diritto di parola, alle riunioni della Giunta comunale su argomenti di notevole rilievo e qualora ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici.

TITOLO VI – ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 32 - Principi

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.
3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.
4. L'Amministrazione, previo confronto con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro mediante processi di formazione del personale.

Art. 33 - Forma di gestione amministrativa

1. Al Segretario comunale ed ai Responsabili dei Servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Il Segretario comunale ed i Responsabili dei Servizi sono responsabili del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.

Art. 34 - Organizzazione

1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.
2. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente.
3. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna al Segretario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative dell'Ente, le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il conseguimento degli obiettivi.

Art. 35 - Segretario comunale

1. Il Segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.
2. Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.
3. Il Segretario comunale:
 - a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
 - b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
 - c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
 - d) roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - e) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.
4. Il Segretario presiede le commissioni giudicatrici di concorso secondo le disposizioni del regolamento organico.

TITOLO VII - ATTIVITA'

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 36 - Enunciazione dei principi generali

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.
2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 37 – Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

1. Con regolamento sono disciplinati modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e del Revisore dei Conti.
2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

CAPO II – L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 38 - I Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.
2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale ed entrano in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
3. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

Art. 39 - Le ordinanze

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Art. 40 - Sanzioni amministrative

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

CAPO III – UN COMUNE TRASPARENTE E DIGITALE

Art. 41 Enunciazione dei principi generali

1. Il Comune promuove e partecipa alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana in coerenza con l'Agenda digitale europea e contribuisce alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, allo scopo di favorire l'innovazione e la crescita economica nonché il diritto all'uso delle tecnologie da parte dei cittadini e delle imprese.
2. Il Comune promuove e attua la trasparenza amministrativa allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
3. Il Comune garantisce l'esercizio da parte dei cittadini del diritto di accesso civico.
4. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.
5. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.

Art. 42 Digitalizzazione

1. Il Comune digitalizza la propria attività e utilizza le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese.
2. Il Comune promuove e favorisce i processi di informatizzazione in atto per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese e l'accesso e l'erogazione degli stessi attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione in via telematica.

Art. 43 Convocazioni e comunicazioni

1. Le convocazioni e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, sono effettuate, ai sensi dell'articolo 12-bis del TULLRROC, mediante l'utilizzo di mezzi telematici.
2. Nell'impossibilità di utilizzo dei precitati strumenti, su specifica richiesta dell'interessato, sono messe a disposizione postazioni per la consultazione relativa alle convocazioni e comunicazioni.

Art. 44 Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

1. Con regolamento sono disciplinati modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dei Revisori dei conti, anche mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e in formato digitale.

CAPO IV - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 45 - Disciplina del procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.

Art. 46 - Regolamento sul procedimento

1. Il Comune disciplina con regolamento:
 - a) le modalità di individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti;
 - b) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
 - c) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
 - d) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.
2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

CAPO V - INTERVENTI ECONOMICI

Art. 47 - Principi

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione a ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.
2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Art. 48 - Partecipazione a società di capitali

1. Il Comune può partecipare a società di capitali aventi ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse.
2. Esso aderisce alla società mediante motivata deliberazione assunta dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, con la quale è determinata la quota di partecipazione e le condizioni statutarie cui questa sia eventualmente subordinata.
3. Il Sindaco, o suo delegato, cura gli adempimenti necessari per l'attuazione della partecipazione, riferendone al Consiglio.
4. Lo stesso, o suo delegato, esercita i diritti spettanti al Comune come socio e partecipa all'assemblea. Qualora non possa intervenire personalmente, delega il Vice Sindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente di Giunta.
5. Sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea. Qualora l'urgenza non lo consenta, nella seduta successiva, informa la Giunta delle questioni trattate.

6. È riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale, sulla dismissione della partecipazione.

TITOLO VIII – CONTABILITÀ E FINANZA

Art. 49 - Linee programmatiche

1. Il Sindaco neo eletto, entro 60 giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento, eventualmente dettagliato per programmi, nel quale indica le linee strategiche dell'Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità.
2. Il Consiglio comunale è convocato per l'approvazione di tale documento non prima di 15 giorni dall'invio della proposta ai Consiglieri. Il documento approvato è trasmesso al Consiglio delle Autonomie locali.
3. Le linee programmatiche di mandato sono adeguate dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, della Giunta comunale o di un terzo dei Consiglieri, solo a seguito di sopravvenuti fatti o esigenze emersi in ambito locale.
4. Il Consiglio, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, verifica la realizzazione da parte di Sindaco e Assessori delle linee programmatiche di mandato ed eventualmente ne dispone l'adeguamento.
5. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio, che ne prende atto, una relazione finale circa l'attuazione delle linee programmatiche.

Art. 50 - Programmazione finanziaria – controllo

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente ed in particolare:
 - a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;
 - b) il bilancio di previsione pluriennale;
 - c) il bilancio di previsione annuale.
2. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.
3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione fornendo informazioni sull'andamento finanziario, (economico e patrimoniale) del Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione.

Art. 51 - Gestione – controllo

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.
2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.
3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune.
4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

Art. 52 - La gestione del patrimonio

1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse.
2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

Art. 53 - Servizio di tesoreria

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.
2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.
3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

Art. 54 - Facoltà dei revisori dei conti

1. Il revisore, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune ed ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta.
2. Il revisore esercita i compiti stabiliti dalla legge e verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell'Ente.
3. Può formulare, anche in maniera autonoma rispetto alla relazione sul rendiconto, rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.
4. Fornisce al Consiglio elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo.

TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI

Art. 55 - Norme generali

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.
2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza.
4. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

Art. 56 - Tariffe

1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.
2. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:
 - a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;

b) in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.

3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.

4. Si prescinde dal termine di cui al comma 2 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici.

TITOLO X- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 57 - Revisione dello statuto

1. Per revisione dello Statuto si intende l'adozione di un testo integralmente nuovo.

Art. 58 - Referendum confermativo statutario

1. Lo Statuto può essere modificato con la procedura seguita per la sua adozione. Entro i trenta giorni di affissione all'albo, può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo Statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello Statuto viene sospesa. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni. Per il referendum confermativo trova applicazione quanto previsto dall'art. 77 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, salvo quanto disposto dal presente comma. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum *deve essere almeno pari al sette* per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale. Le sottoscrizioni vengono raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.

Art. 59 - Norma transitoria

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente. Fino all'approvazione dei regolamenti valgono, in quanto compatibili, le norme preesistenti.

Art. 60 - Disposizioni finali

1. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle pre leggi del Codice civile.